



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 26/06/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2007, n. 545

Beni di Riforma Fondiaria – Approvazione del Disciplinare relativo alle assegnazioni delle unità poderali in disponibilità, anche a seguito di decesso dell'originario conduttore, ai sensi dell'art. 11 e del comma IV art. 2 Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.

L'Assessore alle Risorse sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del "Settore Riforma Fondiaria-Ufficio Stralcio ex E.R. S. A.P.", confermata dal Dirigente dello stesso Settore, premette che: Con l'art. 35, Legge Regionale 18.06.1993, n. 9, e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.);

- con Legge Regionale 04.07.1997, n. 18 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R. S. A.P. ;

- con Legge Regionale 30.06.1999, n. 5 è stato istituito il "Settore Riforma Fondiaria -Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

- con Legge Regionale 30.06.1999, n. 20 e s.m.i. sono state disciplinate le procedure di assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria e per le dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.

Premette, ancora, che il comma I 11 della L.R. 20/99 ha previsto che le unità produttive di Riforma Fondiaria, rientrate nella piena disponibilità della Regione, a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, mancanza di requisiti, di sentenze favorevoli, ecc, debbano essere "...assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri dalla Giunta regionale".

Riferisce che, non essendosi mai provveduto a tale incombenza, il predetto Settore ha predisposto l'apposita proposta di "DISCIPLINARE - cessioni di poderi in disponibilità: criteri e procedure (art. 11 L.R. n. 20/1999)", che, con la RELAZIONE che lo accompagna, si uniscono al presente atto, quale Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale.

Rileva che con detto Disciplinare - così come meglio specificato nella Relazione - si propongono i criteri e le modalità operative a cui gli uffici centrali e periferici del Settore Riforma dovranno attenersi, nel corso delle loro attività istruttorie relative alle cessioni, in favore dei confinanti, dei poderi e/o di quote integrative di Riforma nella piena disponibilità della Regione;

che, in particolare, con l'art. 4 vengono definiti i punteggi da attribuire in sede di selezione delle domande degli aspiranti tenendo conto dell'età, del carico familiare, della capacità imprenditoriale e

della formazione culturale e professionale del soggetto e, per le società cooperative agricole, del numero dei soci, privilegiando comunque, con l'attribuzione dei punti, la selezione di giovani figure di e di soggetti cooperativi;

che, ancora, con il successivo art. 7 è stata regolamentata l'assegnazione, anche nel caso di indisponibilità all'acquisto di tutti i confinanti, ovvero nel caso che gli stessi risultino privi dei requisiti previsti dalla legge, prevedendo - con un apposito Avviso pubblico - una ulteriore selezione aperta a tutti i conduttori dei terreni agricoli del Comune ove insiste l'unità poderale da assegnare.

Fa presente che, una analoga regolamentazione si è oggi resa necessaria per le istruttorie relative alla individuazione, a seguito del decesso conduttore, del soggetto avente titolo ai sensi e per gli effetti del comma IV art. 2, della medesima L.R. n. 20/1999 - alla cessione del predio di riforma, nel caso di mancata congiunta designazione da parte dei discendenti diretti o quando più di un aspirante, in possesso della prescritta qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra, richieda tale adempimento. Evidenzia, a tal proposito, che molti Tribunali, a cui le parti si rivolgono per ottenere la designazione, a seguito di un mutato orientamento rispetto a quello tenuto nel passato, con numerose sentenze non hanno provveduto a quanto richiesto disponendo il rinvio di ogni decisione ai competenti uffici regionali; che detto orientamento giurisprudenziale, in assenza di una specifica norma che disponga la competenza in tale materia alla autorità giudiziaria - a seguito della abrogazione della L. 29 maggio 1967, n. 379 che la prevedeva espressamente - suggerisce l'urgente adozione di una regolamentazione che consenta il superamento di tale situazione e la ordinaria prosecuzione delle relative procedure dimissive che, tra l'altro, riguardano una buona parte del patrimonio di Riforma dell'Ex E.R.S.A.P.;

che, quindi, il Settore ha proposto, con il citato art. 7 del Disciplinare, che tale regolamentazione può essere introdotta estendendo l'applicazione dei criteri e dei punteggi, previsti per la individuazione del confinante, alle istruttorie per la individuazione dei predetti discendenti diretti, aventi titolo alla assegnazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Acquisito in atti il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18/1997;

Per tutto quanto innanzi l'Assessore relatore, sulla base delle predette istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 4, comma IV lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dal citato Ilc., L.R. n. 20/99.

LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del "Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P." A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato nella premessa; di approvare l'allegato A) -disciplinare - cessioni di poteri in disponibilità: criteri e procedure (art. 11 L.R. n. 20/99)" predisposto dal "Settore Riforma fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P."; di stabilire, pertanto, che gli uffici centrali e periferici del predetto Settore, nel corso delle attività istruttorie per l'assegnazione delle unità poderale di Riforma Fondiaria in disponibilità anche a seguito del decesso dell'originario conduttore, dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto dei criteri e delle procedure previste dal predetto DISCIPLINARE; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RIFORMA FONDIARIA
UFFICIO STRALCIO EX E.R.S.A.P
Dott. Domenico Signoriello

L'ASSESSORE ALLE RISORSE
AGROALIMENTARI
Enzo Russo